

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Traversini, Urbinati, Giancarli, Micucci, Giacinti, Bissoni del 30 maggio 2018 n. 204;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta del 4 luglio 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2018;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta dell'11 giugno 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2018, n. 106

Legge regionale 6 agosto 2018, n. 34 concernente:

Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 3 dello Statuto della Regione riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.
2. La Regione promuove interventi mirati ad assicurare la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità.

Art. 2*(Compiti della Regione)*

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, la Giunta regionale approva un atto di indirizzo finalizzato ad assicurare, da parte dei Comuni:
 - a) la dotazione delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o anche associata, di ausili speciali per la mobilità alla balneazione delle persone con disabilità;
 - b) l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare: servizi igienici idonei, parcheggi dedicati, passerelle fino al mare, segnaletica apposita;
 - c) l'individuazione di uno spazio, nell'ambito delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, dotato di tutti i servizi per le persone con disabilità, nonché di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle stesse persone con disabilità;
 - d) la promozione, attraverso siti istituzionali e portali turistici, delle spiagge fruibili alle persone con disabilità.
2. La Giunta regionale concede ai Comuni contributi finalizzati alla fruibilità, da parte delle persone con disabilità, delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o associata, e, in particolare, per:
 - a) attrezzare le spiagge di ausili speciali per la mobilità alla balneazione;
 - b) abbattere le barriere architettoniche relative ai servizi igienici idonei, ai parcheggi dedicati, alle passerelle fino al mare, alla segnaletica apposita;
 - c) dotare le spiagge di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle persone con disabilità.
3. I contributi previsti per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 non possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione

2018/2020 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità".

2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 4*(Disposizione transitoria e finale)*

1. La Giunta regionale, su proposta della struttura competente in materia di difesa del suolo e della costa, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, l'atto di indirizzo previsto al comma 1 dell'articolo 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 06/08/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Note all'art. 1, comma 1

- Il testo dell'articolo 3 della Costituzione, è il seguente:

“Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

- Il testo dell'articolo 8 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

“Art. 8 (*Inserimento ed integrazione sociale*) - 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

- a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
- b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
- c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
- e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei

mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

- h) affidamenti ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.”

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. stat. 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è il seguente:

“Art. 3 (*Uguaglianza e differenza di genere*) - 1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.

2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio - Assemblea legislativa e della Giunta.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri

Malaigia, Zaffiri, Zura, Puntaroni, del 3 luglio 2017, n. 151;

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Micucci, Talè, Marconi, Volpini, Giancarli, Urbinati, Traversini, Busilacchi, Rapa, Giacinti, Biancani, Minardi, del 24 novembre 2017, n. 172;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 14 giugno 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 22 luglio 2017;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2018, n. 106.

REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento regionale del 06 agosto 2018, n. 5 concernente:

Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dell'articolo 6 della Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità)

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121, comma 4, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1033 del 30 luglio 2018;

emana il seguente regolamento:

Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità)

Art. 1

(Oggetto)

1. Questo regolamento detta disposizioni attuative della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità), ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale e in particolare:
 - a) fissa i criteri per la redazione dei progetti volti alla realizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 30/2017;
 - b) stabilisce le modalità di costituzione e tenuta del calendario di cui all'articolo 5 della l.r. 30/2017;
 - c) definisce le modalità di conduzione delle verifiche in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 della l.r. 30/2017.
2. La Regione promuove le sagre di qualità attraverso il circuito turistico regionale, nazionale ed europeo.

Art. 2

(Criteri per la redazione dei progetti delle manifestazioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, della l.r. 30/2017, possono organizzare sagre di qualità, in forma singola o associata, i Comuni, le pro-loco, le cooperative, le associazioni e le fondazioni.
2. Sulla base di quanto già stabilito dalla l.r. 30/2017, nella redazione dei progetti volti alla realizzazione delle manifestazioni i soggetti di cui al comma 1 di questo articolo devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) il divieto di realizzare la stessa sagra per più di due volte all'anno di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2017 riguarda il territorio dello stesso Comune;
 - b) l'esposizione delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), va effettuata mediante cartelli illustrativi posizionati presso le casse o i punti di ordinazione oppure attraverso specifica indicazione nel menù, specificando il luogo di provenienza;
 - c) l'assenza di organismi geneticamente modificati (OGM) deve risultare da disciplinari di produzione il cui rispetto sia verificato da organismi di controllo indipendenti;
 - d) l'accessibilità ai soggetti con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 30/2017 deve garantire la possibilità di utilizzare gli spazi e i servizi in maniera adeguata;
 - e) deve essere assicurata la presenza di servizi igienici costantemente puliti e dotati dei necessari accessori in numero adeguato al bisogno. I servizi igienici per i soggetti disabili possono essere messi a disposizione da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o da strutture ricettive o pubbliche ubicate nelle immediate adiacenze della sagra mediante convenzione stipulata con atto scritto, a condizione che: